

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 1 LETT.
A) DEL DLGS N. 50/2016 PER "ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI ED
IMPIANTISTICI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ASSEGNATI ALL'ICAR-
CNR CON ATTO AGGIUNTIVO PROT. UNICAL 16272/2017"

C.I.G.: Z9322F3D82
CUP: B32F08000150001

DISCIPLINARE DI GARA

Art. 1

(Oggetto della gara)

La gara a procedura negoziata sottosoglia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del dgl n. 50/2016 ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione edili ed impiantistici di riqualificazione degli spazi assegnati all'ICAR-CNR con atto aggiuntivo Prot. Unical 16272/2017, presso i locali dell'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche- sede di RENDE, Via Pietro Bucci 7/11c, 87036 Rende (di seguito per brevità denominato ICAR-CNR sede di RENDE) le cui caratteristiche tecniche sono specificate all'articolo 2 del presente disciplinare e nel capitolato tecnico (Allegato 3).

Art. 2

(Caratteristiche tecniche)

Le caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico (Allegato 3) allegato al seguente disciplinare di gara, rappresentano i requisiti tecnici unici che i lavori edili ed impiantistici dovranno possedere. Tutti i materiali dei lavori di manutenzione edile oggetto di questa procedura dovranno essere, senza difetti, originali e nuovi di fabbrica o in ogni caso con qualità e pregi uguali a quanto contrattualmente prescritto, completi di tutti gli accessori necessari e al soddisfacimento delle specifiche tecniche richieste. Nonché la regolare esecuzione degli stessi a regola d'arte.

Art. 3

(Sopralluogo)

È previsto, a pena di esclusione dalla presente procedura di gara, un sopralluogo obbligatorio (Allegato 1), da parte del legale rappresentante o di un suo delegato (munito di apposita delega a firma del rappresentante legale e di fotocopia del documento di identità - carta d'identità/patente di guida/passaporto - di quest'ultimo) per prendere visione dei luoghi e dei locali siti in RENDE, Via Pietro Bucci cubo 7/11c (Ex. Segreteria studenti), 87036 Rende, dove si svolgerà il servizio oggetto dell'appalto, previo appuntamento scrivendo all'indirizzo di posta elettronica garemepa@icar.cnr.it.

Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione della presente RDO ed entro il terzo giorno precedente alla scadenza.

Nel corso del sopralluogo verranno mostrati alcuni degli ambienti tipici oggetto dell'appalto, nonché le relative norme di sicurezza previste nell'ambiente di lavoro. La persona interessata al sopralluogo dovrà presentare l'allegato 1 debitamente compilato in duplice copia che verrà controfirmato da entrambe le parti.

Art. 4

(Luoghi e termine di consegna ed installazione, modalità di resa)

4.1 – Luoghi di esecuzione dei lavori oggetto della gara:

L'esecuzione dei lavori in oggetto dovranno essere effettuati presso l'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni – sede di RENDE, Via Pietro Bucci 7/11c (Ex. Segreteria studenti), 87036 Rende.

4.2 – Termine di consegna lavori:

I lavori dovranno essere consegnati nei luoghi indicati al precedente comma 4.1, in conformità a quanto previsto all'articolo 2 del presente Disciplinare, entro 60 (sessanta) giorni di calendario, sabato, domeniche festività incluse, decorrenti dal giorno successivo a quello di stipula del contratto.

4.3 – Modalità di resa: sono compresi nel prezzo contrattuale d'appalto, oltre ai lavori, anche l'imballaggio, il trasporto, l'assicurazione del trasporto, eventuali oneri doganali, il carico e lo scarico, il conferimento e la collocazione nei locali di destinazione, l'installazione, nonché lo smaltimento degli imballaggi nelle apposite discariche autorizzate.

Art. 5

(Importo a base d'asta)

L'importo a base d'asta soggetto a ribasso è pari a Euro 21.000,00 (ventunomila/00 Euro) I.V.A. esclusa.

L'offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento dei lavori elencati nel capitolato tecnico.

Il prezzo offerto è formulato in base al capitolato tecnico allegato. Esso è pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Art. 6

(Criteri di aggiudicazione)

Potrà essere causa di esclusione dalla gara la non conformità dell'offerta alle specifiche e alle quantità elencate all'art. 2.

La gara verrà aggiudicata al concorrente che avrà presentato nell'offerta economica il prezzo più basso, ai sensi del comma 4 dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016.

A parità di offerta economica, ci si riserva di aggiudicare la gara alla ditta con offerta tecnica migliore.

La presente gara si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta.

Articolo 7

(Obbligazioni generali dell'Esecutore contraente)

1. Sono a carico dell'Esecutore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi all'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. L'Esecutore contraente è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni che verranno impartite dal Soggetto Aggiudicatore.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alla documentazione progettuale e/o agli ordini di servizio eventualmente impartiti ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,. L'Esecutore contraente si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore cui i Lavori appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto, nonché quelle relative alla tenuta della contabilità, conformemente a quanto previsto nella Parte II, Titolo IX, Capo I e Capo II, del DPR 207/2010. L'esecutore contraente si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN - ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire alla stazione appaltante, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità dei lavori eseguiti.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Esecutore contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'Esecutore contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti della stazione appaltante assumendosene ogni relativa alea.
5. L'Esecutore contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati alla stazione appaltante o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

6. L'Esecutore contraente si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che influisca sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. L'Esecutore contraente che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste in merito a fatti e atti tecnici ed economici inerenti all'esecuzione delle prestazioni in appalto e generatori di maggiori oneri e costi ha l'onere di inscrivere, a pena di decadenza, dettagliata riserva sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione dell'atto o del fatto che, ad avviso dell'Esecutore stesso, ha determinato il pregiudizio. Si applicano a tal fine gli articoli 189, 190, 191 e 202 del D.P.R. 207/2010.

8. L'esecutore contraente si impegna altresì a mantenere i requisiti richiesti per l'abilitazione al Mercato Elettronico anche al momento della conclusione del Contratto e comunque fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'esecutore contraente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione anche alla stazione appaltante della sopravvenuta perdita di uno o più requisiti di abilitazione.

9. Le attività contrattuali dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici e comunque nel rispetto di quanto previsto al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; le modalità e i tempi dovranno comunque essere concordati con la stazione appaltante. L'Esecutore contraente prende atto che nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali gli uffici della stazione appaltante continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale. L'Esecutore contraente si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della stazione appaltante senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla stazione appaltante.

10. L'Esecutore contraente si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici della stazione appaltante nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Esecutore contraente verificare le relative procedure.

11. L'Esecutore contraente si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, l'Esecutore contraente si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

12. L'Esecutore contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed

integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

13. L'Esecutore contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Esecutore contraente anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

14. Nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, l'Esecutore contraente si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

15. L'Esecutore contraente si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

16. L'esecutore contraente si impegna ad utilizzare, per le attività dell'appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme della stazione appaltante.

Articolo 8

(Obbligazioni specifiche dell'Esecutore contraente)

1. L'Esecutore contraente, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, a:

- a) eseguire i lavori nei tempi, nelle modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal Contratto;
- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e tutela ambientale;

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte della stazione appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. L'Esecutore contraente dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate non comportino alterazioni o danni al patrimonio della stazione appaltante.

Articolo 9

(Collaudo/Verifica di regolare esecuzione)

I lavori di manutenzione oggetto di Contratto sono sottoposti a Collaudo o a verifica di regolare esecuzione, conformemente a quanto previsto dagli artt. 102 e 150 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Durante i giorni di esecuzione dei lavori, presso la sede ICAR-CNR di RENDE, dovranno essere effettuate le verifiche dei materiali installati in contraddittorio con l'Aggiudicatario medesimo.

- 1 – Il Committente si riserva il diritto di verifica dei codici prodotti a colli chiusi.
- 2 – I costi dell'installazione e verifica sono a totale carico dell'Aggiudicatario.
- 3 – Nel caso in cui la fornitura non dovesse superare le prove di verifica l'Aggiudicatario avrà a disposizione altri 15 giorni per provvedere alla sostituzione.

Art. 10

(Obblighi dell'Aggiudicatario)

L'Aggiudicatario parimenti si obbliga, incluso nel prezzo contrattuale d'appalto, a provvedere:

1. alla pulizia dei luoghi e delle suppellettili ove dovranno essere eseguiti i lavori nonché delle vie di transito e di accesso ai locali degli spazi eventualmente interessati al transito o deposito di materiale;
2. allo spostamento ed il successivo ripristino in sito dei mobili, suppellettili e quant'altro possa risultare di intralcio alla esecuzione della fornitura, l'adozione di tutte le cautele e prestazioni idonee a prevenire danni alle suppellettili e ai manufatti;
3. allo sgombero dei locali, al completamento dei lavori, da materiali, inclusi gli imballaggi, mezzi d'opera ed eventuali impianti di proprietà dell'Aggiudicatario;

Art. 11

(Obblighi dell'Aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Esecutore contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste si conviene che, in ogni caso, la stazione appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Esecutore contraente, i singoli contratti nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre

2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora “Autorità Nazionale Anticorruzione”, di seguito “A.N.AC.”) n. 4 del 7 luglio 2011.

3. In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Esecutore contraente con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. La stazione appaltante provvederà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 4 del 7 luglio 2011 al momento della predisposizione della RdO, all’indicazione sulla medesima RdO del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto), precedentemente richiesti, ai sensi dell’art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

5. L’Esecutore contraente sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante, in fase di partecipazione alla Rdo, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente dell’Esecutore contraente dedicato/i.

6. L’Esecutore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

7. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 4 del 7 luglio 2011, l’Esecutore contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Esecutore contraente mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Esecutore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall’A.N.AC.

Art.12

(Corrispettivo)

1. Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori sarà quello risultante dall'Offerta dell'Esecutore in risposta alla RdO della stazione appaltante. Il Corrispettivo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il Corrispettivo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dal Soggetto Aggiudicatore (es. spese bancarie di bonifico), sono a carico del Soggetto Aggiudicatore o dell'Esecutore contraente ove sia previsto da norme di legge o regolamentari.

L'imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel corrispettivo e restano, pertanto, a carico dell'Esecutore contraente.

2. Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Esecutore contraente dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati con il corrispettivo d'appalto.

3. Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori è stato determinato a proprio rischio dall'Esecutore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.

4. L'Esecutore contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi concordati tra le parti.

Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal Soggetto Aggiudicatore, si rinvia a quanto previsto dall'art.106 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 13

(Fatturazione e pagamenti)

1. L'Esecutore contraente si impegna ad emettere le fatture in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, nonché ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

2. Ciascuna fattura emessa dall'Esecutore contraente dovrà contenere, il riferimento alla RDO a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

3. Rimane inteso che la stazione appaltante, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva della gara, verificheranno la regolarità dell'Esecutore contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali

e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il D.U.R.C..

4. In caso di ottenimento da parte del Soggetto Aggiudicatore del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi trova applicazione quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art.14

(Garanzia)

L'aggiudicatario è tenuto a fornire le schede tecniche di tutti i componenti e i materiali installati e forniti in conformità alle norme UNI in materia.

Dovrà inoltre fornire certificazione dell'impianto elettrico installato a regola d'arte, e tutto il materiale installato dovrà avere certificazione "CE" richiesta dalle norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15

(Garanzie e coperture assicurative)

L'Esecutore contraente è obbligato a:

- a) costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, nelle modalità e alle condizioni di cui agli artt. 103 e 104, co.10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che abbia efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- b) stipulare, in conformità all'art. 103, co.7 e 10 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una polizza assicurativa che tenga indenne il soggetto aggiudicatore da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Art. 16

(Penali)

1. Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna dei lavori, l'Aggiudicatario, per ogni giorno naturale successivo e continuo di ritardo, si obbliga al pagamento di una penale pari allo 0.3‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo contrattuale al netto dell'I.V.A.
 2. L'applicazione della penale non esclude la facoltà del Soggetto Aggiudicatore di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno.
 3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Esecutore contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto.
 4. Le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma del certificato di regolare esecuzione. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Esecutore contraente, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.
 5. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del RUP e/o del direttore dei lavori, sentito l'organo di collaudo ove costituito.
 6. La Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Esecutore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Esecutore contraente medesimo.
 7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Esecutore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Soggetto Aggiudicatore di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
- Le penali e le maggiori spese della fornitura, che saranno formalmente comunicate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche in ragione del ritardo accumulato o del danno subito, dovranno essere liquidate dall'Aggiudicatario o, in difetto, eseguite in danno all'Aggiudicatario sulle somme dovute per precedenti forniture o per quelle in corso.

Art. 17

(Responsabilità)

L'Aggiudicatario è responsabile dell'operato del personale da esso dipendente, nonché di tutti i danni a persone ed a cose che il medesimo personale dovesse arrecare al Consiglio Nazionale delle Ricerche, nonché ai suoi dipendenti ed è tenuta al risarcimento degli stessi.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche e tutto il suo personale sono esonerati da qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione dei lavori. L'Aggiudicatario si impegna a sollevare il Consiglio Nazionale delle Ricerche ed il suo personale da qualsiasi molestia o azione, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente potesse contro di loro essere mossa; in particolare si impegna a rimborsare il Consiglio Nazionale delle Ricerche stesso ed il suo personale di quanto eventualmente saranno chiamati a rifondere a terzi per fatti connessi alle prestazioni, oggetto dei lavori. A tale scopo, a copertura dei rischi di Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, l'Aggiudicatario dichiara di essere in possesso di idonea polizza assicurativa, per la copertura dei rischi sopra richiamati, emessa da primaria Compagnia, valida per l'intera durata contrattuale.

Art. 18

(Osservanza di condizioni normative CCNL e sulla sicurezza del lavoro)

L'operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed integrativi locali per i dipendenti delle imprese fornitrici oggetto della presente gara e in vigore per il tempo e nelle località in cui si esegue la prestazione. L'operatore economico è tenuto, sollevando da qualsiasi responsabilità la Stazione appaltante, al pagamento nei confronti del proprio personale dipendente di tutti gli oneri contributivi e assicurativi che spettano al datore di lavoro.

Art.19

(Clausola risolutiva espressa)

1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la stazione appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Esecutore contraente per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Esecutore contraente per l'abilitazione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;

- b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
- c) nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;
- d) qualora nei confronti dell'Esecutore contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- e) difformità dei lavori eseguiti rispetto a quanto indicato dal Contratto;
- d) affidamento senza previa autorizzazione scritta del Soggetto Aggiudicatore di lavori in subappalto e/o superamento dei limiti fissati per legge per il subappalto stesso;
- e) violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
- f) violazione dell'art. 16, comma 3, delle presenti Condizioni Generali di Contratto (violazione dovere riservatezza); g) nel caso di cui all'art. 18, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
- i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 10, delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
- l) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori da parte dell'Esecutore contraente nel termine a tal fine fissato dal Soggetto Aggiudicatore.

Fermo quanto sopra, il Soggetto Aggiudicatore potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art.108 del D.lgs. 50/2016.

Art. 20

(Cessione del contratto e subappalto)

La cessione del contratto e/o il subappalto ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale, è espressamente vietata.

Articolo 21

(Recesso)

Il Soggetto Aggiudicatore ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualunque tempo dal Contratto, in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 D.Lgs. 50/2016.

Articolo 22

(Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti)

1. È fatto assoluto divieto all'Esecutore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e sm.i.
2. In caso di inadempimento da parte dell'Esecutore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Esecutore contraente nei confronti del Soggetto Aggiudicatore nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 17 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Articolo 23

(Trasparenza)

1. L'Esecutore contraente espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o l'Esecutore contraente non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Esecutore contraente, con facoltà del Soggetto Aggiudicatore di incamerare la garanzia prestata.
- 3.

Articolo 24

(Riservatezza)

1. L'Esecutore contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'Esecutore contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Esecutore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante.
5. L'Esecutore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Esecutore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 17, l'Esecutore contraente si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e ulteriori provvedimenti in materia.

Articolo 25

(Trattamento dei dati personali e riutilizzo dei dati pubblici)

1. Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emesse dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. Le parti dichiarano altresì di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

3. L'Esecutore contraente con la stipula del Contratto si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L'Esecutore contraente si impegna, altresì, ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, inoltre, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

4. La stazione appaltante, acconsente espressamente al trattamento e all'invio a Consip e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, da parte dell'Esecutore e/o dei singoli Soggetti Aggiudicatori, dei dati personali forniti.

5. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

6. Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, e in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, immessi nel Sistema e/o scambiati in occasione dell'esecuzione del contratto potranno essere utilizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, da Consip e dai Soggetti Aggiudicatori, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Art. 26

(Definizione delle controversie)

Per qualsiasi controversia, le Parti dichiarano competente il Foro di Cosenza.

Allegati

(Sopralluogo, Planimetria e capitolato)

- Allegato 1: Modulo di attestazione sopralluogo.
- Allegato 2: Planimetria fornita dall'Unical con indicazione degli spazi oggetto di riqualificazione con relativa suddivisione.
- Allegato 3: Capitolato tecnico

* * * * *

Firma digitale ditta

ALLEGATO 1

Oggetto: RDO attestazione sopralluogo per lavori di riqualificazione nuovi locali ICAR-CNR.

Si attesta che l'impresa _____,
sita in _____, ha effettuato i sopralluoghi dei
nuovi locali dell'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (ICAR-CNR), con sede a Rende (CS), in Via Pietro Bucci cubo 7/11c (ex. Segreteria
Studenti).

Rende, ___/___/_____



ICAR- CNR

Responsabile ditta

unicat
AO01
Amministrazione
zione
Centrale
Allegato n.1
al D.R.
n.295 del
23/02/2018

Allegato 2 (Edificio ex Segreteria Studenti) Pianta Piano Terra

Spazi assegnati ICAR-CNR
Oggetto di riqualificazione



Scala 1:100


Allegato 3

Capitolato tecnico

(Caratteristiche tecniche)


Le caratteristiche di seguito indicate rappresentano i requisiti tecnici unici che i lavori edili ed impiantistici dovranno possedere. Tutti i materiali della presente fornitura dovranno essere, senza difetti, originali e nuovi di fabbrica o in ogni caso con qualità e pregi uguali a quanto contrattualmente prescritto, completi di tutti gli accessori necessari e al soddisfacimento delle specifiche tecniche richieste. Nonché la regolare esecuzione degli stessi a regola d'arte.

(Attuale suddivisione degli spazi)




(Progetto dei lavori con misure)

EX SEGRETERIA



PIANTA PIANO TERRA

Spazi oggetto di riqualificazione con misure
Altezza dei locali 273 cm



(Specifiche tecniche e quantità richieste)

| Np Codice | Descrizione | Quant. |
|---|---|---------------|
| 01 PARETI MOBILI | <p>Fornitura e posa in opera di moduli parete mobile cieca MP 1 di dimensioni larghezza mm 1200, altezza da pavimento a controsoffitto mm 2730 avente sp. Tot mm 95 composta da struttura interna verticale non apparente (montanti) in acciaio zincato sp. 6/10 a sez. "C" di dim. mm 68x32 con asole per passaggio impianti ed aletta di irrigidimento dorsale inseriti nella parte inferiore nella guida a pavimento in acciaio zincato sp. 6/10 avente sez. U di dim. mm 70x40 provvista di guarnizione biadesiva in neoprene sp. mm 3 e nella parte superiore nel profilo di finitura perimetrale in estruso d'alluminio (senza necessità di pressori) avente sezione adeguata a contenere, nella parte centrale la struttura e lateralmente il tamponamento o la parte vetrata.</p> <p>Tamponamento dei due lati della struttura con lastre in truciolare nobilitato bifacciale in classe di reazione al fuoco "E", e contenuto di formaldeide in classe "E1" di colore a scelta D.L. di sp. mm 12, poggiate ad incastro nelle apposite molle in acciaio o su piastre in alluminio, fissate meccanicamente tramite viti alla struttura con profili estrusi d'alluminio a sez. Omega, con copriviti ad incastro in PVC di colore grigio, il tutto completo di battiscopa, profili di completamento iniziale/terminale in alluminio e inserimento nell'intercapedine formatasi fra le lastre del tamponamento cieco di isolante tipo lana di roccia sp. mm 50 dens. 40 kg/mc. Tutti i profili di finitura d'alluminio sono di colore anodizzato argento.</p> | 115 mq |
| 02 PORTE | <p>Fornitura e posa in opera di porta per parete mobile MA 09 AP composto da telaio porta in alluminio estruso completo di squadre di allineamento dimensioni in asse mm 2100x900 (vuoto mm 2050x850), anta singola con apertura a sporgere con bordo in profili d'alluminio e pannello porta costituito da doppio pannello in truciolare sp. mm 12 spessorato per uno sp. totale mm 40 con finitura in nobilitato colore bianco, completa di ferramenta e maniglia premi-apri Meroni, il tutto fissato alla struttura con profili estrusi in alluminio a sez. Omega tramite viti, copriviti di colore grigio. Tutti i profili di finitura sono in alluminio anodizzato argento</p> | 6 |
| 03 PAVIMENTO IN LAMINATO | <p>Fornitura e posa in opera di pavimentazione, provvista di marcatura CE, in laminato RML (Reinforced Multilayer Laminate) antistatico, con supporto in fibra di legno ad elevata densità (HDF densità 900-950 Kg/m³), colore a scelta, con incastro 2-Lock che consente una posa di tipo flottante di lunghissima durata. Il pavimento presenta inoltre trattamento dei giunti MRTech per prevenire possibili infiltrazioni d'acqua e le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antistatico fisiologico ≤ 2KV. | 150 mq |

